

**DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 21/2026 DEL 13/04/2026
RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 170/2026**

Oggetto: CIG: BB45A7FAE8 - CUP: x - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per la fornitura di MATERIALE INFORMATICO DA LABORATORIO relativo al progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO richiesta da personale dipendente del Laboratorio CNIT-RaSS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 102008 art. 4 del corrente bilancio (Progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO) Resp. Sc. Prof. Agostino Monorchio;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi d dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che si rende necessario acquistare il seguente materiale informatico per rispondere alle necessità del personale dipendente e smaltire i rifiuti RAEE e TONER per migliorare la salubrità degli uffici del Laboratorio RaSS.

SEAGATE HARD DISK ESTERNO	2
SANDISK EXTREME SSD EST. 2TB SDSSDE61-2T00	1
CRUCIAL SSD X9 4TB	1
TPLINK USB TO GIGALAN UE300	3
TONER XEROX 6515 GIALLO 106R03475	1
TONER XEROX 6515 MAGENTA 106R03474	3
TONER XEROX 6515 NERO 106R03476	3
TONER XEROX 6515 CIANO 106R03473	3
TOSHIBA HARD DISK ESTERNO 4TB HDTB540EK3CA	1
SAMSUNG DISK 990 PRO 4TB Nvme MZ-V9P4T0	1
MULTIPRESE PROTETTE	5
LOGITECH MX MASTER4 910-007564	1
TECHLY USB TO GIGALAN	7
CZ 4 PILE ENERGIZER AAA MINISTILO RICARICABILI	7
MONITOR PHILIPS 27E2N1100 hdmi full hd 27"	2
CAVO ETHERNET 10 MT CAT 6	2
FRITZ!BOX 4050	1
RITIRO RAEE	1
RITIRO TONER ESAUSTO - ANNO 2025	1

Considerato che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

Verificato che la fornitura richiesta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando il MEPA;

Considerato che tramite consultazione dell'albo fornitori qualificati del Laboratorio RaSS, in base alle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. EFFEGI SRL – Prezzo 3.836,00 € IVA ESCLUSA;

Considerato che il preventivo migliore risulta essere quello di EFFEGI SRL; P.IVA 00964210504;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di 3.836,00 € IVA ESCLUSA per le seguenti motivazioni: indagine di mercato mediante consultazione dell'Albo fornitori, aderenza totale alle specifiche tecniche richieste dal CNIT-RaSS; esperienze pregresse dell'O.E. analoghe a quelle in oggetto.

Constatato che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;

Tenuto conto che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

Atteso che l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Dato atto che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Accertato e confermato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

DISPONE

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di MATERIALE INFORMATICO DA LABORATORIO relativo al progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO richiesta da personale dipendente del Laboratorio CNIT-RaSS e approvata dal Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Laboratorio CNIT-RaSS per le motivazioni espresse in precedenza: all'operatore economico EFFEGI SRL tramite ordine diretto di acquisto (Trattativa Diretta MEPA n. 6225017 -Ordine CNIT-RaSS 170/2026); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 2) di impegnare la spesa di € 4.679,92 € IVA COMPRESA sul Cap. 102008 art. 4 del corrente bilancio (Progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO) Resp. Sc. Prof. Agostino Monorchio;

- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cnit.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA

Prof. Agostino Monorchio

